

ORIGINALE



**DELIBERAZIONE n. 104/2022
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: locazione ad uso abitativo al sig. Silvestro Specchia dell'appartamento sub. 11 del Centro Commerciale di Palù dall'1 luglio 2022 al 30 giugno 2026.

Il giorno **26.05.2022** alle ore **20.30**, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Simoni Cristian Vicepresidente;***
- ***Pretti Daniela;***
- ***Bolza Daniele;***
- ***Leonardi Emanuela;***
- ***Bertolini Onorio.***

Risultano **assenti** i signori: ----

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: locazione ad uso abitativo al sig. Silvestro Specchia dell'appartamento sub. 11 del Centro Commerciale di Palù dall'1 luglio 2022 al 30 giugno 2026.

Con contratto del 7 luglio 2014 la Comunità delle Regole ha locato al sig. Silvestro Specchia il sub. 11 della p.ed. 88 (Centro Commerciale di Palù), costituito da un appartamento ad uso abitativo situato al secondo piano, per il periodo dall'1 luglio 2014 al 30 giugno 2018; detto contratto è stato prorogato automaticamente, ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998, sino al 30 giugno 2022. Il canone di locazione annuo attuale è di 9.026,30 €.

Con nota del 29 dicembre 2021 (prot. 3184/2021) è stato comunicato al sig. Specchia che detto contratto non sarebbe stato rinnovato tacitamente evidenziando, peraltro, la disponibilità a stipulare un nuovo contratto di locazione per la medesima unità immobiliare ed indicando le principali condizioni del nuovo rapporto locativo, di seguito riportate:

- a) efficacia del nuovo contratto dall'1 luglio 2022 al 30 giugno 2026 (quattro anni), prorogabile prima della scadenza per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998;
- b) canone annuo di locazione pari all'attuale incrementato della variazione dell'indice ISTAT f.o.i. nel periodo marzo 2021 – marzo 2022 (6,4%): pertanto, detto canone risulta pari a 9.603,98 €;
- c) pagamento del canone di locazione in rate trimestrali anticipate;
- d) a partire dal secondo anno aggiornamento annuo del canone di locazione applicando il 100% della variazione dell'indice ISTAT f.o.i., solo qualora detta variazione sarà positiva;
- e) a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali la Comunità delle Regole potrà chiedere una fideiussione o un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del canone di locazione annuo iniziale;
- f) imposta di registro suddivisa a metà tra le parti ed imposta di bollo a totale carico del conduttore.

Con nota del 24 gennaio 2022 (prot. 153/2022) il sig. Specchia ha accettato la proposta della Comunità per la stipulazione di un nuovo contratto di locazione, ivi incluse le nuove condizioni sopra riportate.

Lo schema del nuovo contratto di locazione è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

La quota dell'imposta di registro a carico della Comunità delle Regole per l'intera durata del contratto (ossia quattro anni) è di 374,50 €.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 3/2022 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022" nonché le successive variazioni (inclusa quella adottata d'urgenza in data odierna);
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire la stipulazione del contratto in oggetto già nei prossimi giorni;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e alla regolarità contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,


DELIBERA

1. di locare ad uso abitativo, per le motivazioni esposte in premessa, l'appartamento sub. 11 del Centro Commerciale di Palù al sig. Silvestro Specchia, stabilendo il canone di locazione annuo iniziale in 9.603,98 € e il periodo locativo dall'1 luglio 2022 al 30 giugno 2026 (quattro anni), prorogabile prima della scadenza per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998;
2. di approvare lo schema del contratto di locazione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale incaricando il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, di sottoscrivere il contratto sulla base di detto schema ed autorizzando le modifiche marginali dello stesso ritenute necessarie e che non mutino la sostanza del rapporto contrattuale;
3. di impegnare 374,50 € sul capitolo 1800 del bilancio di previsione 2022, sul quale sussiste la disponibilità necessaria, quale quota dell'imposta di registro a carico della Comunità delle Regole;
4. di specificare che tutte le altre spese derivanti dalla sottoscrizione del contratto in questione saranno a carico del conduttore;
5. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare, l'Ufficio Ragioneria delle attività connesse alla registrazione del contratto e di quelle relative al rimborso delle spese contrattuali da parte del conduttore;
6. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire la stipulazione del contratto in oggetto già nei prossimi giorni;
7. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

ALLEGATO

*Allegato 104/2022 del 26.05.2022
del Comitato Amministrativo*

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO



IL SEGRETARIO
Giusseppe Stefani

<p>II [redacted] 2022, a Tre Ville (TN), tra le parti di seguito indicate: -----</p>		<p>contratto di locazione per la medesima unità immobiliare, indicando le principali condizioni del nuovo rapporto locativo;</p>
<p>> Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con sede a Tre Ville (TN), Frazione Ragoli, Via Roma n. 19, c.f. 00324520220, legalmente rappresentata dal Presidente sig. Luca Cerana, nato il 22 febbraio 1972 a Tione di Trento (TN), di seguito indicata anche solo come "Comunità", in esecuzione della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 70/2022, che si richiama: -----</p>		<p>d) che con nota del 24 gennaio 2022 (prot. 153/2022) il sig. Specchia ha accettato la proposta della Comunità per la stipulazione di un nuovo contratto di locazione, ivi incluse le nuove condizioni indicate nella nota sopra citata: -----</p>
<p>> sig. Silvestro Specchia, nato il [redacted] a [redacted] e residente a [redacted] in Via [redacted] n. [redacted], c.f. [redacted], il quale interviene nel presente atto in nome ed interessi propri, di seguito indicato anche solo come "conduttore". -----</p>		<p>e) che il Comitato Amministrativo della Comunità, con deliberazione n. [redacted]/2022 ha deciso di rinnovare la locazione in parola, approvando lo schema del presente contratto. -----</p>
<p>Premesso:</p> <p>a) che la Comunità delle Regole di Spinale e Manez è proprietaria dell'intero edificio denominato "Centro Commerciale di Palù" (p.ed. 88 C.C. Ragoli II), situato a Madonna di Campiglio in Piazzale Brenta n. 9 e 12 (nel Comune di Tre Ville, Frazione Palù); -----</p>		<p>Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.</p> <p>art. 1 - Oggetto</p> <p>La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, come sopra rappresentata, dà in locazione ad uso abitativo al sig. Silvestro Specchia, che accetta, il sub. 11 della p.ed. 88 C.C. Ragoli II, costituito da un appartamento situato al secondo piano del Centro Commerciale di Palù, a Madonna di Campiglio, nel Comune di Tre Ville (TN), Frazione Palù, in Piazzale Brenta n. 9, di proprietà della Comunità stessa, per il periodo dall'1 luglio 2022 al 30 giugno 2026 (quattro anni), prorogabile prima della scadenza per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998. -----</p>
<p>b) che con contratto del 7 luglio 2014 la Comunità ha locato al sig. Silvestro Specchia il sub. 11 della p.ed. 88, costituito da un appartamento ad uso abitativo situato al secondo piano, per il periodo dall'1 luglio 2014 al 30 giugno 2018, e che tale contratto è stato prorogato automaticamente, ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998, sino al 30 giugno 2022; -----</p>		<p>presente contratto con un preavviso di almeno sei mesi comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o mezzo equivalente, esclusivamente qualora ricorrano gravi motivi: questi ultimi</p>
<p>c) che con nota del 29 dicembre 2021 (prot. 3184/2021) la Comunità ha comunicato al sig. Specchia che detto contratto non sarebbe stato rinnovato tacitamente nonché la disponibilità a stipulare un nuovo</p>		

<p>dovranno essere determinati da fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili, sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed essere tali da renderle particolarmente gravosa, anche solo per ragioni economiche, la prosecuzione del contratto. Il recesso senza preavviso comporterà l'obbligo per il conduttore di corrispondere alla Comunità la frazione di canone corrispondente al periodo di mancato preavviso. -----</p> <p>La Comunità potrà recedere dal contratto alle condizioni di cui all'art. 3 della L. 431/1998. -----</p> <p>In caso di ritardato rilascio dell'unità immobiliare locata alla scadenza del contratto, il conduttore dovrà corrispondere alla Comunità, oltre al canone di locazione relativo al periodo di ritardo, una penale giornaliera di 100,00 € (cento virgola zerozero euro), restando salva la possibilità, per la Comunità, di chiedere in sede giurisdizionale il risarcimento del maggior danno eventualmente subito. -----</p> <p>In ogni caso, resta salvo il diritto della Comunità di adire l'autorità giudiziaria per ottenere il rilascio coattivo dell'unità immobiliare locata. -----</p> <p>Le parti evidenziano che il conduttore detiene già l'unità immobiliare oggetto di locazione, senza soluzione di continuità con il precedente contratto di locazione oltano in premessa. -----</p> <p>L'unità immobiliare locata è così costituita: un ingresso, un soggiorno con angolo cottura, un disbrigo, due stanze, due bagni, per una superficie netta complessiva dell'appartamento di 70,45 m². -----</p> <p>L'unità immobiliare locata è totalmente priva di arredi: la Comunità riconosce che gli arredi e le attrezzature attualmente ivi presenti sono tutti di proprietà del conduttore. -----</p>	<p>Il conduttore dà atto che l'unità immobiliare locata, inclusi gli infissi e gli impianti ivi presenti, è in buono stato di manutenzione e si impegna a riconsegnarla in tale stato al termine della locazione. -----</p> <p>Ai sensi del D.M. 377/2008, la Comunità, come sopra rappresentata, evidenzia che gli impianti presenti nell'unità immobiliare locata sono conformi alle norme vigenti all'epoca della loro realizzazione. -----</p> <p>Al termine della locazione il conduttore dovrà riconsegnare l'unità immobiliare locata, con restituzione di tutte le copie delle chiavi di ingresso, libera da persone e cose, con i locali puliti e tinteggiati a nuovo. -----</p> <p>L'unità immobiliare in questione è censita al catasto fabbricati come di seguito indicato: C.C. 302, p.ed. 88, sub. 11, foglio 8, zona censuaria 4, categoria A/2, classe 4, consistenza 5,5 vani, superficie 85 m², rendita 1.349,24 €, indirizzo Madonna di Campiglio, piano 2, scala A, dati derivanti dall'impianto meccanografico dell'1 gennaio 1992. -----</p> <p style="text-align: center;">art. 2 – Canone</p> <p>Il canone di locazione annuo iniziale è stabilito dalle parti, di comune accordo, in 9.603,98 € (novemilaseicentore virgola novantotto euro). Detto canone dovrà essere pagato mediante bonifico bancario sul conto corrente della Comunità in rate trimestrali anticipate scadenti l'1 luglio, l'1 ottobre, l'1 gennaio e l'1 aprile di ogni anno. A partire dal secondo anno detto canone sarà aggiornato applicando il 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT, solo qualora detta variazione sarà positiva, prendendo a riferimento il mese di marzo. -----</p> <p style="text-align: center;">art. 3 – Spese di gestione</p>
---	---

Saranno a totale carico del conduttore, previa intestazione delle relative utenze, le spese relative all'unità immobiliare locata per energia elettrica, acqua e servizio di fognatura e depurazione, come pure le spese di manutenzione ordinaria, ai sensi del Codice Civile. -----	
Invece, le spese di gestione di seguito elencate saranno rimborsate dal conduttore alla Comunità in due rate, un acconto pari al 70% del preventivo annuale (per il periodo 1 luglio - 30 giugno), da pagare entro il 15 febbraio del periodo di riferimento, ed il saldo pari alla differenza tra il consuntivo annuale e l'acconto versato, da pagare indicativamente entro il 30 novembre successivo al periodo di riferimento: -----	
➤ riscaldamento (impianto centralizzato funzionante a gasolio) e spese di gestione e manutenzione del relativo impianto: per la parte "consumo volontario" (70%) la ripartizione delle spese sarà effettuata con contacalorie mentre per la parte "consumo involontario" (30%) la ripartizione sarà effettuata sulla base dell'apposita tabella millesimale (quota 13,10/1000); -----	
➤ pulizia delle parti comuni, taglio dell'erba, sgombero della neve, altre manutenzioni ordinarie delle parti comuni, energia elettrica relativa alle parti comuni: la ripartizione delle spese sarà effettuata sulla base dell'apposita tabella millesimale (quota 34,98/1000); -----	
➤ rifiuti: la ripartizione delle spese sarà effettuata sulla base delle disposizioni e dei criteri stabiliti dalla Comunità delle Giudicarie. -----	
art. 4 – Ritardi nei pagamenti	
Il mancato pagamento, anche solo parziale, del canone di locazione o delle spese di gestione anticipate dalla Comunità comporterà, per il conduttore, il	

pagamento sulle somme non pagate di un interesse di mora pari all'Euribor 360 a sei mesi, rilevato alla data entro cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, maggiorato di uno spread del 2,00%, senza necessità di costituzione in mora. -----	
Il mancato pagamento di un'intera annualità del canone di locazione costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod Civ. di cui potrà valersi la Comunità. -----	
art. 5 – Destinazione d'uso	
L'unità immobiliare locata è ad esclusivo uso abitativo e il conduttore non potrà mutare tale uso, nemmeno in parte o anche solo temporaneamente. -----	
Il conduttore non potrà sublocare l'appartamento, anche solo parzialmente, né potrà cedere a terzi il presente contratto, fatta salva l'espressa autorizzazione della Comunità. -----	
La violazione delle prescrizioni del presente articolo costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod Civ. di cui potrà valersi la Comunità. -----	
art. 6 – Innovazioni e manutenzioni	
Il conduttore si obbliga a custodire e conservare l'unità immobiliare locata avendo cura di non arrecarvi danno o pregiudizio. -----	
Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica o innovazione, anche se migliorativa, ai locali e agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto della Comunità. Le modifiche e innovazioni che venissero eseguite con l'autorizzazione della Comunità potranno essere da questa ritenute senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno al conduttore, il quale vi rinuncia espressamente sin d'ora. -----	


Il conduttore non potrà opporsi all'esecuzione di lavori, ritenuti necessari dalla Comunità, di riparazione, rifacimento, miglioria o ristrutturazione all'interno dell'unità immobiliare locata o sulle parti dell'edificio di uso comune. Per l'esecuzione di tali lavori la Comunità non corrisponderà alcun indennizzo al conduttore anche qualora gli stessi si protrassero oltre i venti giorni, derogando espressamente in tal modo a quanto previsto all'art. 1584 Cod.Civ.	
Il conduttore non potrà esporre cartelli o insegne all'esterno dell'unità immobiliare locata o sulle parti dell'edificio di uso comune.	
Ai sensi dell'art. 1576 Cod.Civ. la Comunità dovrà eseguire tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.	
art. 7 – Responsabilità	
Il conduttore sarà responsabile di eventuali deterioramenti o danni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per incendio, ostruzione di sanitari e tubature, spandimento di acqua, etc.) arrecati all'unità immobiliare locata, inclusi gli infissi e gli impianti ivi presenti, per colpa propria e delle persone da lei autorizzate ad accedervi.	
Inoltre, il conduttore sarà ritenuta responsabile di tutti i danni derivati alla Comunità e a terzi in ragione dell'utilizzo dell'unità immobiliare locata. Il conduttore, pertanto, solleva e rende indenne fin d'ora la Comunità da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati in conseguenza di detto utilizzo.	
Infine, il conduttore dovrà osservare scrupolosamente il "Regolamento appartamenti" approvato dall'Assemblea Generale della Comunità con	

deliberazione n. 33/2008, a lui noto.	
art. 8 – Accesso all'unità immobiliare	
La Comunità, previo accordo con il conduttore, potrà accedere all'unità immobiliare locata al fine di assicurarsi della sua buona conservazione e dell'osservanza di ogni altro obbligo contrattuale, per effettuare lavori o controlli di propria competenza nonché, nei tre mesi precedenti il termine della locazione, per farla visitare da soggetti interessati a prenderla in locazione.	
art. 9 – Garanzia	
A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali la Comunità, a proprio insindacabile giudizio, potrà richiedere al conduttore una fidejussione o un deposito cauzionale infruttifero di 4.801,99 € (quattromilaottocentouno virgola novantanove euro).	
Qualora richiesta, tale garanzia sarà vincolata, al termine della locazione, solo a seguito dell'accertamento, da parte della Comunità, dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del conduttore.	
La garanzia potrà essere utilizzata dalla Comunità a titolo di risarcimento di danni arrecati all'unità immobiliare locata (inclusi gli infissi e gli impianti ivi presenti) per responsabilità del conduttore come pure per il mancato pagamento di canoni di locazione, per il mancato rimborso di spese di gestione e per il mancato pagamento della penale per il rilascio tardivo.	
In caso di utilizzo della garanzia, totale o parziale, questa dovrà essere integralmente ricostituita dal conduttore entro quindici giorni dalla richiesta della Comunità. La mancata ricostituzione entro il termine sopra indicato costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., di cui	

potrà valersi la Comunità.	
art. 10 – Spese contrattuali e registrazione	
L'imposta di registro relativa al presente contratto sarà suddivisa a metà tra le parti mentre l'imposta di bollo sarà a totale carico del conduttore.	
La registrazione del presente contratto avverrà a cura della Comunità, con pagamento dell'imposta di registro in un'unica soluzione per il periodo di quattro anni.	
Il conduttore si impegna a rimborsare alla Comunità le spese a proprio carico per le imposte di registro e di bollo.	
art. 11 – Attestato di prestazione energetica	
Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 192/2005, la Comunità, come sopra rappresentata, consegna al conduttore una copia dell'attestato di prestazione energetica relativo all'unità immobiliare locata, predisposto dal dott.ing. Marco Pedretti in data 28 ottobre 2013. Il conduttore, pertanto, si dichiara pienamente informato in ordine alle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare.	
art. 12 – Uso civico	
Ai sensi della L.P. 6/2005 "Nuova disciplina dei beni di uso civico", la Comunità, come sopra rappresentata, evidenzia che in relazione ai propri beni immobili e mobili che presentano una destinazione naturale ed economica particolare quali appartamenti e strutture commerciali o ricettive, i diritti dei Regolieri sono soddisfatti attraverso l'unica forma di utilizzo concretamente praticabile per detti beni, ossia non l'utilizzo collettivo tradizionale ma la loro temporanea concessione in uso a terzi al fine di ricavarne proventi da destinare a favore dei Regolieri stessi, sulla base di tale considerazione, non risulta necessaria l'attivazione della procedura di sospensione del vincolo di	uso civico gravante detti immobili, tra i quali rientra l'unità immobiliare locata (in tal senso si richiama il parere dell'avv. Stefano Ravelli, con studio a Trento, di data 19 Luglio 1999, agli atti della Comunità prot. 931/1999).
	art. 13 – Disposizioni finali
	Per qualunque controversia relativa al presente contratto sarà competente il foro di Trento.
	Le parti dichiarano di voler ricevere tutte le reciproche comunicazioni relative al presente contratto con le modalità e agli indirizzi di seguito indicati:
	➤ per la Comunità: con raccomandata con avviso di ricevimento presso la propria sede legale, sopra indicata, a mezzo p.c.c. all'indirizzo regolespinalenamez@pec.it o via e-mail all'indirizzo info@regolespinalenamez.it ;
	➤ per il conduttore: con raccomandata con avviso di ricevimento presso la propria residenza, sopra indicata o via e-mail all'indirizzo 
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle disposizioni contenute nella L. 392/1978, nella L. 431/1998 e nel Codice Civile, in quanto applicabili, nonché agli usi e consuetudini locali.
	Letto, confermato e sottoscritto.
	Comunità delle Regole di Spinale e Manez Il conduttore
	Il Presidente – sig. Luca Cerana sig. Silvestro Specchia
	Ai sensi dell'art. 1341 Cod.Civ. le parti dichiarano di approvare specificamente le seguenti disposizioni del presente contratto: "art. 1 –
	Oggetto", "art. 4 – Ritardi nei pagamenti", "art. 5 – Destinazione d'uso", "art.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana



Il membro anziano
Daniele Bolza

Il Segretario
Giuseppe Stefani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 26.05.2022**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** sul sito internet istituzionale e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 31.05.2022 al 10.06.2022**.

Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani

